



Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio VI-Ambito territoriale di Pesaro e Urbino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VADEMECUM

**PER LA PREDISPOSIZIONE E LO SVOLGIMENTO
DELLE PROVE EQUIPOLLENTI**

**ESAMI DI QUALIFICA E DI STATO
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

A.S. 2016/2017

Premessa

Visti

- ❑ Costituzione della Repubblica Italiana - art. 3 c. 2, "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";
- ❑ Corte Costituzionale, Sentenza n. 215/1987 - Con la quale si prevede che è "assicurata la frequenza alle scuole medie superiori";
- ❑ Consiglio di Stato, Parere n. 348/1991- "La documentazione che il Consiglio di Classe prepara per la Commissione d'Esame...ha principalmente lo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti previste dall'art. 16 della Legge n. 104 del 1992;
- ❑ Legge n.104/1992 art. 16 c. 3 - "Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati, sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione";
- ❑ Decreto legislativo n. 297 del 1994, art. n. 318, comma 3 – "Nell'ambito delle scuole superiori, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione";
- ❑ Legge n. 425/1997, Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore – art. n. 3 - "Contenuto ed esito dell'esame";
- ❑ DPR n. 323/1998 art. 6 - Esami dei candidati con handicap: "...la commissione d'esame predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti...;
- ❑ D.P.R. n. 275/1999 art. 4 - Prevede l'attivazione di percorsi didattici individualizzati al fine di promuovere la valorizzazione delle diversità e delle potenzialità a garanzia del successo formativo mediante l'attenzione ai ritmi di apprendimento individuali, all'uso di ogni forma di flessibilità/individualizzazione;
- ❑ O.M. n. 90/2001 art. 15 cc. 7 e 8 - Prevede contenuti differenti da quelli proposti dal ministero; c. 9 - Prevede tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove;
- ❑ D.P.R. n. 122/2009 art. 10, comma 5 – "Gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo le modalità previste dall'art. n. 318 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 297 del 1994;
- ❑ Linee Guida per i saperi essenziali per tecnici e professionali;
- ❑ D.P.R. n. 89/2010 e Decreto Interministeriale 2010/2011, Indicazioni per il curriculum dei Licei;
- ❑ D.P.R. n. 88/2010, D.M. n. 57/2010, D.M. n. 4/2012, Linee guida per il curriculum degli istituti Tecnici;
- ❑ D.P.R. n. 87/2010, D.M. n. 65/2010, D.M. n. 5/2012, Linee guida per il curriculum degli istituti Professionali;
- ❑ Raccomandazione 2008/C111/01/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio - Quadro Europeo delle Qualifiche - EQF 2008
- ❑ Conferenza Stato Regioni - Accordo del 29/04/2010 -Standard minimi formativi (Allegati 1-2-3)
- ❑ D.G.R. n.499/2014, Approvazione "Linee guida in merito alle sessioni d'esame a conclusione dei percorsi qualifica di istruzione e formazione professionale" anno scolastico 2013/2014 e successivi;
- ❑ Legge n. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- ❑ Ordinanze Ministeriali Annuali relative agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado (O.M. n.252/2016 - ultima uscita).

Considerata

la possibilità di elaborare e somministrare prove equipollenti agli alunni disabili che frequentano la scuola secondaria di secondo grado e seguono la programmazione di classe o per "obiettivi minimi" riconducibili al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi scelto o, comunque, ad esso globalmente corrispondente;

Si conviene

la necessità di redigere il presente vademecum elaborato a cura di:
Prof.ssa Betosti Nicoletta, Prof.ssa Erika Ena, Prof. Matteo Ganino
Dirigente Scolastico Prof.ssa Serena Perugini
Prof.ssa Patrizia Pascucci – Ufficio Studi
Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino - *Dirigente Marcella Tinazzi*

Prove Equipollenti

Esame di Qualifica e di Stato

Finalità delle prove equipollenti

Le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame (O.M. n. 252/2016 art. 22 e D.G.R. n. 499/2014 p.to 5.1.).

Destinatari

Alunni disabili, della scuola secondaria di secondo grado, che seguono la programmazione di classe o per "obiettivi minimi" riconducibili ai profili in uscita del corso di studi scelto, al fine di favorirne il successo scolastico e formativo.

Documenti da presentare e aspetti da specificare

Allo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti il Consiglio di Classe (CdC) predispone per la Commissione d'Esame (CdE) i seguenti documenti riservati (per l'esame di Stato da allegare al Documento del 15 maggio, per l'Esame di Qualifica da fornire alla Commissione):

- **relazione di presentazione all'esame**, il modulo è reperibile al seguente link: www.usp.pesarourbino.it
- **simulazioni delle prove d'esame e relative griglie di valutazione**

Il tutto in coerenza con quanto programmato nel PEI, a disposizione della CdE e reperibile nel fascicolo personale dell'alunno.

Per evitare fraintendimenti in chi legge è necessario specificare nella **Relazione di presentazione all'esame** i seguenti punti:

a) per quale tipo di prova è richiesta l'equipollenza

- prove scritte
- grafiche
- pratiche
- orali

b) quale tipo di prova equipollente è richiesta

- con quale linguaggio
- con quali mezzi
- con quali modalità
- con quali contenuti

c) eventuali tempi più lunghi

d) quale tipo di assistenza è richiesta

- per l'autonomia alla persona
- per l'autonomia "didattica"
- per la comunicazione

Tipologie di Prove Equipollenti	Descrizione delle Prove Equipollenti	Annotazioni normative e di buone prassi
Prove tradotte in linguaggio Braille o trasmesse in formato audio e /o testo	Le prove sono trasmesse dal MIUR per gli alunni non vedenti. Per gli alunni ipovedenti i testi delle prove scritte sono trasmessi dal Ministero in conformità alle richieste delle singole scuole che indicano, al SIDI, la tipologia del carattere, la dimensione del carattere e l'impostazione dell'interlinea	La prova ministeriale tradotta in Braille deve essere richiesta al Ministero
Prove svolte con mezzi diversi	Le prove sono trasmesse dal MIUR e sono svolte dagli alunni con mezzi diversi quali: - computer con sintesi vocale - lettura ad alta voce dell'insegnante di sostegno - dettatura a voce alta dell'alunno all'insegnante di sostegno che scrive per suo conto - strumenti braille per la scrittura (che possono risultare rumorosi) Se lo svolgimento della prova necessita di una postazione fuori dall'aula rispetto a quella in cui lavorano tutti gli altri alunni, la Commissione predispone la vigilanza necessaria.	L'adozione di mezzi diversi deve essere abitualmente in uso nel corso della normale attività scolastica

Prove svolte con modalità diverse	Le prove sono inviate dal MIUR e la Commissione d'Esame le "traduce" in domande aperte e/o chiuse.	<p>È bene evitare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proporre una prova parziale rispetto a quella ministeriale - fare attendere l'alunno disabile mentre i compagni iniziano a lavorare
Prove con contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal MIUR	Le prove sono predisposte dalla CdE su indicazione del CdC (Relazione di presentazione all'esame-Prove Simulate-PEI). I contenuti sono diversi rispetto alle prove Ministeriali ma devono accertare che il livello di preparazione sia conforme agli standard formativi del corso di studi scelto o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti.	<p>È opportuno che questa prova vada preparata, dopo aver letto la relazione di presentazione all'esame, con l'ausilio dell'insegnante di sostegno, in qualità di personale esperto. Le prove devono essere conformi a quanto svolto durante l'anno e riportato nei documenti presentati alla CdE riguardo a contenuti, modalità, assistenza e tempi.</p> <p>Considerato il lungo tempo necessario alla predisposizione di alcune prove, si pensi alla prova scritta di italiano, il CdC può proporre alla CdE di esaminare due o più esempi di prove preparate dal CdC ed esemplificative del percorso scolastico svolto.</p>
Colloquio	<p>Il colloquio si può realizzare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prove scritte - test - uso di strumenti o tecnologia - operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore (docente di sostegno-assistente-esperto...) 	Il colloquio deve essere conforme a quanto svolto durante l'anno e riportato nei documenti presentati alla CdE.
La scelta delle tipologie di prova equipollente è esplicitata nella voce "Indicazioni per le prove d'esame" della Relazione di presentazione all'esame dell'alunno disabile		
Tempi più lunghi		
Prove scritte, grafiche e colloquio	Salvo casi eccezionali, i tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami (Art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 323/1998)	Potrebbe essere preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in più giorni.
Presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione		
Autonomia alla persona	L'assistenza per l'autonomia alla persona (andare in bagno, mangiare, bere ecc.), è prestata durante l'anno da un assistente appositamente nominato: bidello, familiare, accompagnatore ecc.	Le persone che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico.
Autonomia "didattica"	L'assistenza per l'autonomia "didattica" e la comunicazione, lettura e/o traduzione di un testo in linguaggio comprensibile, dettatura di un testo, consultazione di vocabolari ecc., è svolta durante l'anno dall'insegnante di sostegno, dal docente curricolare, dall'assistente alla comunicazione ecc.	Se l'alunno durante l'anno scolastico è seguito da più docenti di sostegno, le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una: il docente di sostegno presente alla prima prova può essere diverso da quello presente alla seconda prova o al colloquio (D.M. n. 170/1995).
Autonomia alla comunicazione		Dal momento che le figure che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico, è possibile la presenza di più figure contemporaneamente (es: insegnante di sostegno e assistente alla comunicazione o all'autonomia ecc.)

Valutazione

La valutazione dell'alunno è effettuata sulla base dei criteri definiti nei documenti presentati alla CdE (PEI – Relazione di presentazione all'esame) e nel rispetto della normativa vigente. Se l'alunno ha un PEI con obiettivi della classe o "obiettivi minimi", è ammesso a sostenere le prove d'esame comuni o equipollenti e consegue la Qualifica Regionale o il Diploma con valore legale.